



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

Prot. n. 1602/RP

Roma, 8 marzo 2023

Gentile Presidente, gentile Relatrice, gentile Relatore,

mi riferisco al disegno di legge di *conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (S 564)*".

Al riguardo, anche facendo seguito all'audizione svoltasi lo scorso 6 marzo presso la Commissione da Lei presieduta, desidero trasmetterLe il documento approvato nel corso della seduta odierna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, reso in sede di espressione del parere in Conferenza Unificata, quale contributo all'*iter* parlamentare del provvedimento.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to c.s.

Sen. Nicola Calandrini
Presidente della Commissione 5^a

e, p.c.

Sen. Elena Testor
Relatrice

Sen. Matteo Gelmetti
Relatore

Senato della Repubblica

23/30/CU02/C2/C3/C10

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE AL D.L. N. 13 DEL 24 FEBBRAIO 2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC), NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE”

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Punto 2) odg Conferenza Unificata

La Conferenza condivide l'impostazione generale del Decreto-legge di semplificazione e miglioramento dei processi di attuazione e governance del PNRR nonché delle politiche di coesione. Si prende atto che si cerca di rispondere alle esigenze di accelerare la programmazione e il processo di erogazione delle risorse dei piani del PNRR, PNC, FSC, PAC, tutti programmi con ingenti risorse europee e cofinanziamenti nazionale e regionali di importanza strategica per la crescita del Paese sia in termini di Pil che di riforme: da qui la necessità di essere nelle condizioni di poter spendere adeguatamente tutte le risorse disponibili.

Tuttavia, si rileva la permanenza di criticità già in precedenza segnalate su cui si ritiene necessario intervenire per consentire anche al sistema regionale il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano e dalla “coesione”.

In primo luogo, le Regioni e le Province autonome sollecitano ormai da tempo il riparto delle risorse del FSC 2021/2027 fra Stato e Autonomie territoriali, che a distanza di 2 anni dall'inizio del programma non è stata ancora definita. Questa ripartizione diventa sempre più urgente per Regioni e le Province autonome anche alla luce della mancata attuazione *del c.1-ter, art.23, del DL 152/2021 - utilizzo FSC per cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus*”.

Infatti, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all'articolo 23, comma 1-ter, ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possano essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 per ridurre la percentuale di tale cofinanziamento regionale.

L'assenza del riparto del FSC fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, oltre che ritardare la programmazione e l'utilizzo di queste importanti risorse, costringe, inoltre, le Regioni e le Province autonome a stanziare risorse proprie per i cofinanziamenti ai programmi europei con grave impatto degli equilibri dei bilanci regionali già provati dall'aumento dei costi dei prodotti energetici e dal trascinarsi di alcune spese per l'emergenza Covid dagli esercizi precedenti.

Nel Decreto in esame, la disposizione in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse Fondo Sviluppo Coesione (art. 53) prevede l'assegnazione delle risorse necessarie al completamento a valere sulle risorse disponibili del FSC 2021-2027 degli interventi infrastrutturali con maggiore livello di avanzamento, defINANZIATI in applicazione dell'art. 44 DL 34/2019.

Riteniamo opportuno modificare tale norma prevedendo di estendere le categorie di intervento, non limitandole alla sola fattispecie infrastrutturale, bensì anche includendo altre fattispecie, quali ad esempio i regimi di aiuto. Inoltre, si osserva che questa disposizione configura una sorta di sanatoria rivolta a confermare i finanziamenti di interventi con un avanzato livello di progettazione ma in assenza di un'aggiudicazione.

D'altro canto il Cipess avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2022 una delibera atta a definire, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale in base all'istruttoria tecnica del Dipartimento della Coesione, d'intesa con il Mef, i contenuti, le finalità, gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.

Nel merito del decreto-legge, si sintetizzano di seguito alcune osservazioni e proposte di intervento:

- si prevede la soppressione del Tavolo permanente (art. 1 comma 4) e la ricomprensione dei soggetti che ne facevano parte all'interno della Cabina di regia del PNRR, che diviene di fatto un organismo misto istituzionale e con i soggetti del partenariato sociale. **Si ritiene che sia importante invece che la Cabina di regia resti la sede interistituzionale di confronto.**
- Si prevede una riorganizzazione della struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, con l'istituzione di struttura di missione dedicata, a cui è affiancato l'Ispettorato Generale per il PNRR presso il MEF. Tale Ispettorato ha compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'UE, assicurando anche il necessario **supporto tecnico alle amministrazioni** centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, **nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.** **Tale riorganizzazione dovrebbe garantire il raccordo e il supporto con le Amministrazioni regionali, soprattutto in relazione alle questioni tecniche, di attuazione e monitoraggio in considerazione della definizione di misure correttive necessarie al superamento delle criticità o propedeutiche alla formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del PNRR.**
- **Sono disposte misure di semplificazione che appaiono positive** (ad esempio quelle recate dall'art. 6). **Tuttavia, sarebbe opportuno migliorare** alcuni aspetti su cui si propongono puntuali modifiche emendative per semplificare la gestione finanziaria dei progetti del PNRR e delle politiche di coesione.
- Con riferimento al **rafforzamento della capacità amministrativa** ma in generale a tutte le misure di semplificazione previste dal Decreto si ritiene che tali previsioni dovrebbero essere estese il più possibile anche alla politica di coesione. Andrebbe inoltre estesa alle Regioni la possibilità di utilizzare la dotazione di **assistenza tecnica.** Si tratta di una richiesta abbiamo avanzato già al precedente Governo ma che non trova ancora risposta.
- **L'art. 50 rivolto al potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR** dispone anche la soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'attribuzione delle funzioni al Dipartimento Politiche Coesione della Presidenza del Consiglio. Tale modificata dell'assetto di governance si configura quale cambiamento sostanziale delle strutture di coordinamento e supervisione di livello nazionale, pertanto, si osserva che occorre per le Regioni e Province autonome garantire comunque un presidio stabile di supporto tecnico nazionale per la coesione.
- Il DL prevede la stipula di un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la definizione delle modalità di **utilizzo del sistema**

informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle **politiche di coesione**. A tal proposito, considerato che le Regioni e Province autonome continuano a riscontrare gravi criticità di utilizzo tecnico e funzionale del sistema ReGiS per il PNRR, si ritiene non opportuno ampliarne l’utilizzo anche per le politiche di coesione e si prevede, a tale scopo, l’invio di apposita modifica emendativa.

Di seguito si riportano le proposte emendative puntuali e le osservazioni e, in particolare, si segnalano almeno come prioritarie le proposte di cui agli articoli 8, 50 e 53.

EMENDAMENTI PRIORITARI

- **ARTICOLO 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
INSERIMENTO NUOVI COMMI 13 BIS E 13 TER.**

Si propone di inserire un nuovo comma 13 bis

1. All’articolo 8 è aggiunto il seguente comma: “

“13 bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla approvazione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.”

Conseguentemente lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190 è ridotto di 5 milioni per l’anno 2023, 15 milioni per l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025 e 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Relazione

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici – supporto e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e società in house.

Il contributo si rende necessario al fine di implementare le seguenti funzioni:

- Assistenza tecnica alla stesura di progetti per la partecipazione ai bandi delle Amministrazioni Centrali e nei casi di assegnazione diretta da parte delle Amministrazioni Centrali
- Assistenza tecnica nella stesura di bandi/manifestazioni di interesse da parte dei soggetti attuatori territoriali e supporto in fase di istruttoria, gestione, attuazione, verifica e rendicontazione dei progetti, monitoraggio, controllo, audit e valutazione

- Sviluppo di applicativi informatici per il monitoraggio, la gestione dell'istruttoria amministrativa, l'archiviazione documentale, le fasi di istruttoria amministrativa e integrazione con i portali realizzati a livello nazionale
- Assistenza tecnica ai fini della verifica sull'ammissibilità della spesa, sui temi inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, sul rispetto di *milestones* e *target* e supporto alle attività rendicontative e di verifica della regolarità della spesa;
- Supporto all'acquisizione di *know how* in materia di rendicontazione e monitoraggio tramite applicativo REGIS
- Supporto tramite FAD, webinar, ticketing, FAQ o tavoli tecnici di confronto
- Supporto all'implementazione dei progetti PNRR in cui il personale pubblico si trova coinvolto e per i quali necessita una preparazione/formazione tecnico specialistica adeguata
- Supporto nel coinvolgimento del Partenariato
- Azioni di informazione e comunicazione

Queste funzioni sono necessarie per:

- la diffusa partecipazione degli Enti territoriali ai bandi delle Amministrazioni Centrali;
- rispetto di target e milestone del Piano di Ripresa e Resilienza da parte dei soggetti attuatori;
- condivisione delle conoscenze sugli aspetti specifici del PNRR e in particolare sui principi trasversali (con particolare riguardo ai principi del DSNH, della parità di genere, della tutela delle giovani generazioni e della riduzione dei divari territoriali);
- capacity building nelle PA interessate, con diffusione di know how in particolare in merito a progettazione, rendicontazione e controllo;
- complementarietà rispetto all'Assistenza Tecnica fornite dalle Task Force territoriali reclutate (progetto 1000 esperti).

Le risorse - ad aprile 2022 - ricadenti sul territorio per progetti PNRR ammontano circa a 87,4 mld € (stima del MEF), la cui realizzazione compete agli enti territoriali.

L'Assistenza tecnica ha un bacino potenziale di utenti (Regione, Enti del SIREG, Enti territoriali) quantitativamente molto elevato e qualitativamente molto eterogeneo, anche in considerazione del depauperamento di personale verificatosi nell'ultimo decennio.

Il benchmark con i servizi di assistenza tecnica prestati a favore delle regioni in merito ai Fondi SIE consente di ipotizzare costi unitari standard per le diverse figure professionali necessarie suscettibili di significativi risparmi in caso di affidamento a società in house.

Inserimento nuovo Comma 13 ter - Personale società in house

1. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

“13 ter. All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole “e per gli enti locali,” inserire “*anche*”;

b) il comma 6 è così sostituito:

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato,

nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;

c) è aggiunto il comma 6 bis:

“6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'[articolo 2119 del codice civile](#).”

Relazione

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.

Inserimento nuovi Commi 14, 15, 16

a. inserire all'art. 8 un ulteriore comma 14, contenente la seguente modificazione:

"Al comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021, n. 113), è apportata la seguente modificazione: dopo le parole, "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati" sono inserite le seguenti: "*dalle Amministrazioni titolari dei Programmi di politica di coesione, dagli Enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome*".

Relazione

La motivazione di tale intervento emendativo risiede nel rilievo che, non solo gli enti pubblici economici fruiscono di assistenza tecnica per i programmi cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea, ma che le Amministrazioni titolari dei Programmi di politica di coesione 2021-2027 necessitano, altresì, di assistenza tecnica specializzata il cui costo è già stato approvato nei rispettivi programmi regionali.

Con la specifica integrazione si intende inserire nel *corpus* originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80), l'espressa estensione della facoltà di reclutamento del personale a tempo determinato e di consulenti, anche alle Amministrazioni titolari dei Programmi di politica di coesione ed agli Enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome, non limitandola ai soli Enti pubblici economici.

b. Inserire all'art. 8 un ulteriore comma 15 contenente la seguente modificazione:

comma 15. Al fine di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale alla piena attuazione e completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il personale acquisito con contratti a tempo determinato dai soggetti aggregatori regionali di cui all'art 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2023."

Relazione

Si propone il differimento, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine relativo alla maturazione dei requisiti di anzianità di servizio necessari per attivare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, allo scopo di superare il precariato e valorizzare le professionalità reclutate dai soggetti aggregatori di cui all'art 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 con rapporto di lavoro a tempo determinato all'interno dell'Amministrazione.

In base ai dati contenuti nel rapporto "OASI 2022" di Cergas Bocconi, il personale dei soggetti aggregatori regionali dedicato agli acquisti in sanità è valutabile in 372 unità. Complessivamente, il contingente deputato alle procedure di acquisto (non solo quindi in ambito sanitario) è valutabile in 500 unità. Di esse, la platea potenzialmente ricadente nella fattispecie di cui alla presente proposta emendativa è valutabile in 20 unità.

c. Inserire all'art. 8 un ulteriore comma 16

comma 16 "Le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR possono affidare al personale assunto a tempo determinato, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche le funzioni di responsabile unico del procedimento per i predetti interventi."

Relazione

La motivazione di tale intervento emendativo risiede nella necessità di consentire alle amministrazioni titolari degli interventi a valere sul PNRR di conferire l'incarico di RUP per tali interventi anche al personale a tempo determinato reclutato ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, attesa la carenza in organico di personale da destinare a tale funzione e l'assenza di tale previsione nell'ambito della circolare MEF – RGS n. 4 del 18/01/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative".

• INSERIMENTO ARTICOLO AGGIUNTIVO 8 – BIS - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori – estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il "Progetto 1.000 Esperti"

"Articolo 8 bis - estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il "Progetto 1.000 Esperti"

Comma 1. All'articolo 9, comma 1, del Decreto – legge 9 giugno, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", dopo le parole "procedure complesse," sono inserite le seguenti parole "includere le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR".

Comma 2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

Comma 3. "All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2025*";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "alla data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "*alla data del 31 dicembre 2024*";

al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 31.12.2024" sono così sostituite: "*Fino al 31 dicembre 2025*".

Inserire un comma 4. "*Al fine di consentire agli enti territoriali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è elevata al 20 per cento, limitatamente agli enti territoriali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Gli enti territoriali per le finalità di cui al precedente periodo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con gli strumenti previsti dal CCNL dell'area delle Funzioni Locali, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell'anno 2021, così come certificate dal collegio dei revisori*".

Relazione

In riferimento al comma 1, risulta urgente estendere il perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti, al fine di garantire il supporto alle Regioni e alle Province autonome in tutti i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Inoltre, (comma 2) risulta necessaria una proroga dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti per i trattamenti di previdenza. Le ragioni dell'emendamento devono essere ricondotte alla proroga fino al 31 dicembre 2023, precedentemente fissata al 31.12.2022, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10 bis dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, operata dall'art.9, comma 1 del Decreto- legge 29 dicembre 2022 n.198.

La proroga dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS e riferiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs.165/2001 comporta che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispondere per indebiti contributivi relativi ad anni anche molto remoti, che non è stato possibile accertare in precedenza.

Proprio per questa ragione era stata prevista dal Decreto- Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, una esenzione, limitatamente a questa specifica fattispecie, delle sanzioni stabilite in caso di omissione contributiva per gli obblighi fino al 31.12.2022. Si evidenzia che tale comma non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica

Il comma 3 interviene sui processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato. L'emendamento differisce il termine fino al 31.12 2025 per i processi di stabilizzazione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 20 D. lgs. n. 75/2017, spostando il termine per maturare il requisito dell'anzianità al 31.12.2024, per tutto il personale a tempo determinato.

Anche tale comma non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

Infine, il comma 4 è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure delle misure PNRR e dei soggetti attuatori. Tale comma permette, agli enti

territoriali con particolare carenza del personale dirigenziale, di fronteggiare alle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano, nel rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33 del DL 34/2019.

Anche il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

• **ART. 50 - Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR**

a. **Si propone di inserire al comma 17 all'art. 50 la seguente modificazione:**

“al comma 17, al fine di prevedere che le Regioni e le Province Autonome possano stabilizzare il personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come previsto per le amministrazioni centrali, dopo le parole “le amministrazioni centrali” è apportata la seguente modificazione: “e le amministrazioni regionali o provinciali”

Relazione

Con questo emendamento si individua il percorso di inserimento definitivo degli assunti a tempo determinato, già vincitori del Concorso per la coesione, a cura dell'Agenzia per la Coesione territoriale, con la possibilità di procedere, a seguito dell'espletamento di un colloquio, all'inserimento definitivo anche nelle amministrazioni regionali o provinciali, oltre che a quelle centrali, ferma restando la disponibilità in pianta organica.

b. **Si propone di inserire al comma 18 dell'art. 50 la seguente modificazione:**

Al comma 18 sono apportate in grassetto le seguenti modifiche. Dopo la frase “al Dipartimento per le politiche di coesione” inserire: ***“e alle Regioni e alle Province Autonome è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale riguardo, le Regioni e le province autonome, possono continuare utilizzare i sistemi informatici di monitoraggio, controllo e rendicontazione individuali, fatto salvo l'obbligo di trasferire i dati nel sistema ReGIS”***.

Relazione

La modifica al comma 18 è finalizzata a salvaguardare la facoltà delle Regioni di utilizzare i propri sistemi informativi di monitoraggio e gestione, garantendo comunque il trasferimento dei dati al ReGIS. Al fine di superare criticità riscontrate, le Regioni segnalano la necessità di strutturare la piattaforma Regis in modo da consentire ai soggetti attuatori di caricare direttamente i dati e garantire piena interoperabilità con le piattaforme esistenti e permettere alle amministrazioni regionali di accedere - tramite le viste di Regis - a tutti gli interventi sul rispettivo territorio regionale, per l'intero ciclo del PNRR.

• **ARTICOLO 53 - Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC**

Relazione

L'articolo 53, il comma 1 è così sostituito: *“ Al fine di assicurare il completamento degli interventi ~~infrastrutturali~~, con un maggiore livello di avanzamento, defianziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7 quater, del D.l. 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, il Dipartimento per le politiche di coesione entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1 comma 245 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e delle informazioni fornite dalle amministrazioni titolari dei piani di Sviluppo e coesione in cui sono inseriti provvede*

all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori”.

- Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027 di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all’art. 2 comma 2 punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31/12/2024 (OGV) e al 31/03/2024 (pubblicazione del bando o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito)”.

Relazione

La proposta di modifica è finalizzata ad estendere le categorie di intervento ricomprese nel testo normativo proposto, non limitandole alla sola fattispecie infrastrutturale, bensì anche includendo altre fattispecie, quali ad esempio i regimi di aiuto. I Programmi di Sviluppo e Coesione, in effetti, in seguito alla disposizione contenuta nell’art. 44 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha esteso in parte il campo di azione del FSC e pertanto appare coerente non limitare alla sola tipologia infrastrutturale.

Il primo emendamento risulta necessario al fine di consentire il finanziamento anche degli interventi che abbiano il progetto esecutivo approvato alla data del 31 dicembre 2022 e che sono pertanto immediatamente appaltabili. La seconda proposta mira a risolvere le criticità già segnalate con ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e PA nella seduta del 2 marzo u.s. Infatti, con specifico riferimento agli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse FSC di cui alle delibere CIPESS n. 1/2022 e 35/2022, considerato che, ad oggi, sia per le opere bandiera sia per gli interventi locali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti non ha ancora emanato i decreti di assegnazione definitiva delle risorse, attribuite con entrambe le delibere (o, in alcuni casi, li ha emanati da pochi giorni), né ha stipulato le convenzioni con le Regioni, non è stato possibile finora accertare le risorse a bilancio e avviare le procedure di gara.

Risulta pertanto impossibile, in tale situazione rispettare i termini fissati dalle delibere di cui sopra, a pena di revoca automatica degli interventi e decadenza dal finanziamento.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

• ARTICOLO 3 - Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

All’art. 3, comma 1, lett. a) alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole “*Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse*”.

Relazione

Si ritiene opportuno prevedere dei termini ulteriori a garanzia del ruolo della Regione che si trovi a rivestire la posizione di soggetto attuatore di I livello. In tali casi, infatti, tutta una serie di adempimenti sono previsti a carico del soggetto attuatore di II livello, titolare del CUP.

• **ARTICOLO 5 - Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie**

a. modifiche al comma 2

Si propongono al comma 2 dell'art. 5, le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "(...) ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni." inserire "*I dati di monitoraggio devono includere, oltre alle informazioni che identificano fiscalmente il soggetto beneficiario, quelle relative al bene o al servizio oggetto del sostegno pubblico nonché le informazioni riferite all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati*"

Dopo le parole "Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo" inserire "*anche attraverso appositi servizi di cooperazione applicativa (...)*"

Dopo le parole "(...) interventi e dei progetti PNRR" eliminare "nonché" e inserire "*alle Amministrazioni regionali (...)*"

Relazione

Si rileva la necessità di specificare i dati di interesse del monitoraggio, prevedendone la lettura e la possibilità di accesso da parte dell'ente Regione. L'accesso ai dati delle imprese cui sono stati concessi gli aiuti a valere del PNRR, (e ai dati inerenti i relativi investimenti finanziati), è indispensabile per consentire alle Regioni di verificare preventivamente il rispetto del "divieto del doppio finanziamento" così come previsto dalla normativa europea. Ciò vale a solo titolo di esempio per le agevolazioni inerenti l'"Investimento 2.2 - Parco Agrisolare" e "Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" che finanziano tipologie beneficiari/ investimenti e spese analoghe a quelle finanziate a valere dei PSR.

b. modifiche al comma 8

Dopo le parole "(...) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 inserire "*secondo il tracciato completo previsto dal Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate*" (...).

Relazione

Occorre acquisire nella base dati pubblica la fattura elettronica come file XML, a garanzia della completezza del dato dell'automatismo del popolamento a cura delle PA procedenti.

Osservazioni all'articolo 5 Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie

- all'art. 5 si osserva che il testo dell'articolo non è conforme al principio di trasparenza previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5 comma 1 del GDPR) in quanto alcuni passaggi risultano poco chiari.

A titolo esemplificativo al comma 1 non sono definiti "i sistemi informativi". Non risultano, inoltre, chiaramente individuati e definiti i ruoli dei soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali. Si raccomanda, affinché la presente disposizione possa costituire una base giuridica del trattamento di per sé complesso come prospettato, che la presente norma contenga gli elementi previsti dall'art. 6 comma 3 del GDPR: "disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere

comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX”

- All’art. 5 Comma 1 recante “...*le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato...*” si raccomanda di chiarire quali siano i criteri per individuare tali Amministrazioni competenti. Si osserva che la previsione non include eventuali soggetti privati che possono avere per norma il ruolo ad esempio di sub attuatori.

- All’art 5 Comma 1 recante “...*i dati del codice fiscale, della partita iva e con eventuali altri dati personali, necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari... L’acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d’età e agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita*” si osserva che i dati sopra menzionati non attengono all’identificazione dell’interessato. Nell’art. 1 si fa, peraltro, a un’identificazione fiscale non definita nel documento o da un richiamo normativo. Si segnala, inoltre che, L’art. 9 del GDPR non identifica categorie di persone. Si raccomanda, inoltre, di chiarire il concetto di “modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita”: il GDPR definisce, infatti, il concetto di adeguatezza delle misure e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; non risulta definito, quindi, come il concetto di proporzionalità sia da applicare alle modalità di acquisizione dei dati.

- all’art. 5 Comma 2 recante “*Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti...*” si raccomanda di definire il ruolo del Dipartimento della Ragioneria Generale e di altri soggetti coinvolti con riguardo al trattamento dei dati personali. Si suggerisce, inoltre, a scopo di maggiore chiarezza e inequivocabilità dell’informazione, di aggiungere “di cui al comma 1” dopo la parola “dati”.

- all’art. 5 Comma 4 recante “*È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del predetto Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, dei dati di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo + marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori*” si segnala che il trattamento di tali dati non è previsto dagli articoli precedenti.

● **ARTICOLO 6 - Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria del PNRR – INSERIMENTO NUOVO COMMA 3**

Si propone di inserire all’art. 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria del PNRR) l’ulteriore comma 3 contenente la seguente modificazione:

comma 3 “Al fine semplificare le procedure di gestione dei progetti del PNRR e delle politiche di coesione al comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 57 del D.lgs 23 giugno 2011, n.118, è apportata la seguente modificazione dopo le parole, "e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite" sono inserite le seguenti parole: "tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto".

Relazione

La motivazione di tale intervento emendativo risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti, con contributi pubblici a valere sui fondi strutturali e sul PNRR, di derivazione comunitaria ed in particolare la norma dell’art. 74 comma 2 del Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR. Tale

opportunità incontra un ostacolo nella normativa nazionale che si vuole emendare in quanto senza l'esplicito richiamo alla normativa europea, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione per pagare le spese progettuali dovrebbero comunque dare riscontro non solo della regolarità della fornitura o della prestazione ma altresì dare riscontro della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite ossia adottare sistemi di gestione che prevedano la verificare il 100% dei costi.

Con la specifica integrazione si intende inserire nel *corpus* originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), l'espressa definizione della liquidazione di spesa che tenga conto, tuttavia, di operazioni semplificate di verifica qualora specifica normativa europea lo preveda.

• **ARTICOLO 7 – Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC - INSERIMENTO NUOVO COMMA 3**

All'articolo 7 del Decreto–Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“comma 3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito con modifiche in legge 17 novembre 2022, n.175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole “si applica anche agli interventi degli enti locali” sono inserite le seguenti: “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati”;

2) al comma 2, dopo le parole “A tal fine, gli enti locali” sono inserite le seguenti: “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati”;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4 - bis. All'articolo 26, comma 7 - ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole “Per gli interventi degli enti locali” sono inserite le seguenti: “e territoriali”;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole “servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” sono inserite le seguenti: “e del Fondo complementare al PNRR (PNC)”.”

Relazione

All'articolo 7, comma 1 del DL n. 13/2023, ove si consente la possibilità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (di cui all'articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2022, n. 91) anche agli enti che non siano riusciti ad esperire le procedure di gara entro il 31 dicembre 2022, si rende necessario specificare che le predette disposizioni si applicano anche agli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, in qualità di soggetti proprietari ovvero gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggetto di interventi finanziati con il PNC.

Si ribadisce altresì, come già più volte segnalato ai Ministeri competenti, l'impossibilità di rispettare tutte le scadenze previste dal programma, anche in esito allo spostamento dei finanziamenti su altri interventi formalmente assentito dal Ministero, per cui si auspica che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, da emanarsi entro 60 giorni dal DL 13/2023, risponda a tale esigenza, definendo in particolare i milestones significativi al fine di garantire la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea.

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire agli enti territoriali e agli Istituti Autonomi case popolari, in qualità di Stazioni appaltanti o soggetti beneficiari di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR o del PNC, la possibilità di poter accedere alla preassegnazione sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7 - ter del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riservata ad oggi solo agli enti locali e di cui, ad oggi, non risultano emessi atti o provvedimenti di identificazione dei soggetti beneficiari.

• **ARTICOLO 14 - Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi**

a. All'art.14 comma 1, la lettera b) è eliminata.

Relazione

L'attuale formulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 rischia di ledere o comunque di non garantire la partecipazione attiva delle Regioni nei processi decisionali attinenti a piani o programmi, atti che, per loro natura, risultano particolarmente complessi e, come tali, necessitanti di un esame di dettaglio. L'articolo 10 del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, cui la disposizione in attenzione fa riferimento, comprende invece, nel proprio ambito applicativo, accanto agli interventi finanziati con risorse PNRR, anche i cicli di programmazione nazionale e dell'UE 2014/2020 e 2021/2027. Pertanto, è evidente che la norma in attenzione si riveli di applicazione più ristretta, riferendosi, in rubrica, ai soli contratti pubblici PNRR e PNC.

b. All'art 14 comma 1, lettera d) punto 2, sostituire, nel novellato comma 5, le parole "*a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo*" con le parole "*a condizione che detto progetto – se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo – sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo*"

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato a sciogliere eventuali dubbi interpretativi insiti nell'attuale formulazione, così da rendere più esplicite le modalità di applicazione delle relative disposizioni introdotte con il DL 13/2023.

c. All'art. 14, comma 1, lettera d) punto 2, alla fine del terzo periodo del novellato comma 5-*quater* dell'articolo 48 del D.L. 77/2021, le parole "*le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi*" sono sostituite dalle seguenti: "*le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera*".

Relazione

Pur comprendendo la ratio della proposta in oggetto, si ritiene che le determinazioni di dissenso siano accompagnate da prescrizioni che ove possibile rendono compatibile l'opera, mentre risulta improprio spostare sui partecipanti alla conferenza la determinazione dei costi e delle misure mitigatrici che risultano comunque di competenza del proponente

d. All'art 14 comma 1, lettera d) punto 2, aggiungere, alla fine del novellato comma 5 *quater* dell'articolo 48 del D.L. 77/2021, dopo le parole "*del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994*" le parole "*Fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il Dibattito Pubblico*".

Relazione

Le opere finanziate con la delibera CIPESS n. 1, individuate come progetti bandiera, sono state ritenute prioritarie per l'Italia. In base alla nuova disposizione, le procedure già avviate, per le quali è stato convocato il Dibattito pubblico, dovranno bloccarsi e far ripartire tutto l'iter, compromettendo il rispetto dei termini stringenti previsti dalla stessa delibera CIPESS.

L'obiettivo della proposta normativa, che ha un ambito di applicazione limitato solo alle opere per le quali sono avviate le gare o il dibattito pubblico, vuole evitare inutili rallentamenti e sovraccarichi per l'apparato burocratico centrale.

e. All'art. 14, comma 1 lettera d) punto 1 aggiungere, dopo le parole "*dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*" le seguenti "*e dalla programmazione nazionale*"

Relazione

Le modifiche all'art. 48, comma 1, primo periodo, previste al comma 1, lettera d) dell'art. 14 non contemplano i fondi di coesione nazionale FSC 2014-2020 e 2021-2027, che si ritengono invece citati come "programmazione nazionale" dall'art. 10 c.1 del DL 77/2021. Si chiede, pertanto, di prevedere l'estensione anche a questa tipologia di interventi e di fonti di finanziamento.

f. All'art. 14, comma 4, primo periodo le parole: "*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC*" sono eliminate;

Relazione

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere la proroga al 31 dicembre 2023 degli articoli citati del DL 77/2020 (Decreto semplificazioni), attualmente prevista al 30 giugno 2023. Con l'attuale DL 13/2023 la proroga sarebbe valida solo per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. In tal modo, si consentirebbe di poter utilizzare i vari istituti di semplificazione anche per tutti gli altri interventi messi in atto con altre fonti di finanziamento (statali, regionali e locali).

g. All'art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "*4-bis: In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.*"

Relazione

La proposta di modifica interviene quale norma transitoria per consentire alle amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli investimenti PNRR e PNC di operare senza alcun cambio normativo in corso, garantendo la stabilità delle regole previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dai decreti in materia di semplificazione. Sarebbe altrimenti difficoltoso per le amministrazioni gestire tali affidamenti e contratti con tempi ristretti e personale non adeguatamente formato al nuovo assetto normativo.

● INSERIMENTO NUOVO ART 15 BIS - "Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC" –

Al ddl di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15 bis (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. *I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il*

31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto D.Lgs. n. 42/2004.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.
7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.
8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.”

Relazione

Al fine di contribuire alla rigenerazione del tessuto socio-economico, di incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi urbani e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché di promuovere la riqualificazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione, la

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche e di sostenere progetti legati alle *smart cities* (trasporti e consumo energetico), riducendo, al contempo, l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, la proposta normativa prevede il trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, di immobili statali, in gestione all'Agenzia del Demanio, in favore degli Enti Territoriali che risultano essere interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, anche solo parzialmente, nell'ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. La finalità della proposta è, dunque, quella di favorire il buon esito degli investimenti da effettuarsi con fondi nella disponibilità dell'ente richiedente ovvero degli interventi finanziati con i suddetti fondi riguardanti immobili dello Stato utilizzati dai predetti Enti Territoriali, per i propri scopi sociali o istituzionali.

Più nel dettaglio la proposta:

- al **comma 1**: prevede che i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, nonché da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane in qualità di soggetti pubblici attuatori, possono essere trasferiti entro il 31.12.2024, in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano richiesta circostanziata sulla finalizzazione del bene e sui tempi di realizzazione degli interventi. Difatti, occorre tenere presente che i suddetti Enti Territoriali, nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana del tessuto socio-economico e di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici anche da finanziarsi con le risorse del PNRR, del PNC e del PNIEC, spesso ricomprendono beni di proprietà statale in gestione all'Agenzia del Demanio che, tuttavia, non è attualmente in possesso di strumenti normativi idonei ad assicurare il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, ovvero la concessione/locazione, a titolo gratuito, per un lungo periodo di tali beni in favore degli Enti destinatari delle predette risorse finanziarie. La disposizione che prevede la possibilità del trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili dello Stato in favore dei Comuni, Regioni e Città Metropolitane che ne facciano richiesta entro il 31.12.2024, è analoga a quelle previste dall'art. 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni (cd. federalismo demaniale, che ormai ha esaurito i suoi effetti essendo scaduti i termini previsti per la presentazione delle istanze da parte degli enti interessati) e dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cd. federalismo culturale, riguardante gli immobili di demanio storico artistico). La specificità della presente proposta rispetto alle richiamate disposizioni in tema di federalismo è che il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di cui al presente articolo riguarda, come sopra detto, solo gli immobili dello Stato che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, ovvero da interventi candidati al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste dai sopra citati fondi del PNRR, del PNC e/o del PNIEC. L'obiettivo è, dunque, quello di favorire l'ente territoriale, consentendo allo stesso di disporre della proprietà del bene statale oggetto del medesimo

finanziamento, anche in considerazione di alcune specifiche previsioni dei Bandi per l'erogazione dei suddetti finanziamenti che prevedono la titolarità del bene su cui viene realizzato l'intervento;

- **al comma 2:** esclude dall'ambito di applicazione della norma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, nonché i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge;
- **al comma 3:** prevede la verifica a cura dell'Agenzia del Demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare all'erogazione dei finanziamenti del PNRR, del PNC e/o del PNIEC, della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di attribuzione della proprietà del bene statale e ne comunica l'esito all'ente interessato. Ai fini del trasferimento l'Agenzia dovrà verificare, tra l'altro, la sussistenza del finanziamento laddove lo stesso sia nella disponibilità dell'ente richiedente, ovvero la domanda di finanziamento presentata nell'ambito delle misure PNRR, PNC e PNIEC e il suo accoglimento, i termini previsti per la realizzazione dell'opera/intervento, la destinazione finale del bene. All'esito di tale verifica da effettuarsi entro 60 giorni dalla richiesta, l'ente beneficiario, nelle more del completamento del trasferimento, acquisisce, in caso di esito positivo, la disponibilità del bene ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica;
- **al comma 4:** stabilisce le modalità di trasferimento della proprietà del bene e dispone che, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento della proprietà del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del Demanio che prevede, tra l'altro: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Al riguardo si precisa che le previsioni contenute alle lettere a) e b) del comma 4 sono necessarie per assicurare che il trasferimento, a titolo gratuito, del bene statale in favore degli Enti Territoriali richiedenti (anche in qualità di soggetti attuatori), sia consentito solo a fronte della corretta osservanza da parte dei medesimi Enti delle finalità perseguite e delle tempistiche di realizzazione delle opere, nonché delle prescrizioni previste nei bandi per accedere ai finanziamenti del PNRR, del PNC e/o del PNIEC. Difatti, essendo il trasferimento dei beni statali connesso alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse nella disponibilità dell'ente richiedente ovvero con risorse del PNRR, dal PNC e/o dal PNIEC, in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei suddetti interventi e Programmi (tra i quali la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, il ritardo, l'inerzia o la difformità nell'esecuzione degli interventi), è previsto che i beni statali trasferiti ai medesimi Enti rientrino nella proprietà dello Stato. Si prevede, altresì, che il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico emesso dall'Agenzia del Demanio è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42/2004 (cd. codice dei beni culturali). In proposito si rammenta che il citato art. 54, comma 3, dispone che i beni di demanio culturale possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Pubblici Territoriali e che se si tratta di beni non in consegna al Ministero dei beni culturali, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli *articoli 18 e 19 del* predetto codice dei beni culturali. Pertanto, laddove il trasferimento di cui alla presente proposta normativa abbia ad oggetto un bene dichiarato

di interesse culturale, a norma del succitato art. 54 comma 3, trattandosi di un trasferimento che interviene tra soggetti pubblici, non occorre la preventiva autorizzazione del MIC in quanto il trasferimento della proprietà non fa venire meno la natura demaniale del bene trasferito che conserva la sua destinazione culturale e rimane assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al codice dei beni culturali e al codice civile (cfr. Corte dei Conti Sentenza n. 113/2014). Al riguardo si precisa altresì che, nel caso in cui il progetto di investimento riguardi immobili appartenenti al demanio storico artistico, gli interventi sui medesimi beni dovranno essere preventivamente autorizzati dal MIC (anche in qualità di Amministrazione titolare degli interventi di PNRR del PNC e/o del PNIEC), in osservanza di quanto previsto dall'art. 21 del codice beni culturali;

- **al comma 5:** prevede che i beni dello Stato sono trasferiti all'ente richiedente nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, con tutte le relative pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del decreto dell'Agenzia che dispone il trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito;
- **al comma 6,** introduce una norma di invarianza finanziaria, prevedendo che in caso di trasferimento in proprietà agli Enti Territoriali di beni statali produttivi di reddito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali a cui sono trasferiti i beni sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 85/2010 e all'art. 56-bis, comma 7, del D.L. n. 69/2013 che serve a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento a titolo gratuito a favore degli Enti Territoriali di immobili dello Stato produttivi di reddito. Trattasi comunque di ipotesi residuali in quanto gli immobili dello Stato inseriti in progetti di investimento finanziati con fondi del PNRR e del PNC sono in gran parte dei casi destinati al soddisfacimento di interessi sociali, culturali, istituzionali dell'ente territoriali richiedente;
- **al comma 7:** prevede che i beni di cui al comma 1, indipendentemente dall'eventuale trasferimento in proprietà, in ogni caso possono essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane (quali soggetti attuatori dell'investimento/intervento finanziato con fondi PNRR o PNC e/o PNIEC) sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, il tutto secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Il medesimo comma prevede, inoltre, che in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto. Tale disposizione appare necessaria per assicurare ai suddetti Enti, in qualità di soggetti attuatori, il godimento a titolo gratuito di immobili dello Stato oggetto di interventi finanziati con le suddette risorse attraverso modalità più funzionali e rispondenti alle finalità della proposta e che non sono consentite a normativa vigente;
- **al comma 8:** considerato il ruolo di primo piano che gli Enti Territoriali saranno chiamati a ricoprire ai fini dell'attuazione del PNRR, del PNC e/o del PNIEC, e tenuto conto che agli stessi sarà affidata la gestione diretta di una parte cospicua di tali risorse, il comma 8 mira a fornire un adeguato supporto tecnico a regioni, province, città metropolitane e comuni quali soggetti attuatori. In tal senso detto comma 8 prevede che gli Enti beneficiari, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- infine, al **comma 9**: dispone che le disposizioni della presente proposta non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, così come previsto anche dall'art. 56-bis, comma 9, del D.L. n. 69/2013;

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È, infatti, previsto, similmente a quanto disposto dalle norme in materia di federalismo demaniale e culturale, che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano ridotte le risorse spettanti agli Enti Territoriali cui i beni sono trasferiti, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento stesso. Tale previsione assicura la neutralità finanziaria della norma.

In relazione alla gratuità prevista per le ipotesi di concessione e locazione dei beni in questione si precisa che trattasi di una previsione che meglio specifica, quanto già previsto, in favore di Regioni ed Enti Locali Territoriali dall'art. 10 del DPR n. 296/2005 (seppur a condizione di reciprocità), mettendo in relazione la durata con le finalità dell'utilizzo.

Relazione di impatto normativo

La proposta normativa non prevede alcuna modifica di disposizioni vigenti, ma introduce misure semplificate e accelerate per garantire il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, ovvero la concessione o locazione gratuita per un lungo periodo di immobili dello Stato in favore degli Enti Territoriali che risultano essere soggetti attuatori per la realizzazione di interventi/investimenti finanziati con i fondi del PNNR, del PNC e/o del PNIEC sui medesimi beni statali.

• ARTICOLO 18 – Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei provvedimenti

Al n. 1, lett. a) del comma 5 dell'articolo 18 le parole: “*ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*”, sono soppresse.”

Relazione

La modifica introdotta dall'articolo 18, comma 5, lettera a, numero 2, crea dubbi interpretativi sul fatto che tali soggetti debbano esprimere il loro pronunciamento nell'ambito della CDS.

Infatti, a livello giurisprudenziale, il procedimento per l'espressione del pronunciamento di competenza delle Arpa, di cui all'articolo 44, comma 5, è ad oggi considerato distinto da quello autorizzativo in capo ai SUAP (vedasi Consiglio di Stato Sez. VI n. 9487 del 2 novembre 2022 e n. 11034 del 16 dicembre 2022, che lo definiscono un atto di un "procedimento parallelo necessario"). Inoltre, l'espressione del pronunciamento in capo alle ARPA nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7, determinerebbe la necessità di convocare la stessa per ogni procedimento autorizzativo, con conseguente notevole aggravio del carico di lavoro dei SUAP che si ritiene di difficile gestione vista la mole di lavoro già ingentissima cui in materia gli stessi sono tenuti a far fronte.

• ARTICOLO 29 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

All'articolo 29, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al secondo periodo, le parole: “e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, sono soppresse;

2. È aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.”*

Relazione

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

La modifica è necessaria in quanto i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano non agiscono in qualità di commissari delegati dello Stato ma nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di protezione civile, ai sensi dell'[articolo 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e dell’esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'[art. 16, comma 1, del medesimo decreto](#).

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ord. 15/11/2018, n. 558

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia - Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Art. 1. Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la Regione Siciliana, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

• ARTICOLO 30 – Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 - MODIFICHE AL COMMA 1

All’articolo 30, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole “opere pubbliche” sono aggiunte le seguenti: *“o le forniture”*;

0b) al comma 136-bis,

1. al primo periodo, sostituire le parole “30 settembre” con le seguenti: *“il 31 dicembre”* e dopo le parole “piccole opere” aggiungere le seguenti: *“ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili”*;
2. al secondo periodo, dopo la parola “lavori” aggiungere le seguenti: *“o le forniture”* e sostituire le parole “15 dicembre di ciascun anno” con le seguenti: *“30 aprile dell’anno successivo”*

0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

“136.ter Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello

stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario."

Relazione

Modifica termini per revoca e riassegnazione risorse investimenti L. 145/2018

In considerazione della modifica del termine di cui al comma 136 operata dal D.L. 68/2022 appare opportuno adeguare i termini del comma 136 bis, in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni del novellato termine di cui al comma 136, prevedendo quale nuovo termine per la revoca e la riassegnazione dei contributi il 31 dicembre e quale nuovo termine per l'affidamento dei contributi riassegnati il 30 aprile dell'anno successivo. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, sono precisate le norme inserendo specificatamente la dicitura *"forniture o lavori pubblici cantierabili"*.

Si prevede che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini previsti comporta la revoca della sola quota relativa alla prima annualità, con facoltà della Regione di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

• INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 34 bis - Disposizioni urgenti per favorire la sostenibilità economica dei contratti pubblici e la celere definizione delle procedure in corso

Dopo l'art. 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

"34bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

Relazione

Di recente, si è verificato un eccezionale rincaro dei costi delle materie prime e dei carburanti, determinatosi a seguito della emergenza sanitaria globale, connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e della crisi internazionale russo-ucraina.

La suddetta congiuntura macroeconomica sta determinando un rilevante impatto sui contratti pubblici in corso di affidamento e di esecuzione con il significativo rischio di esito infruttuoso delle procedure di gara in corso e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti in fase di esecuzione.

Ciò comporta il rischio che tali procedure di gara diventino poco appetibili per gli operatori di mercato e che, conseguentemente, le Stazioni Appaltanti si determinino a revocarle, così consentendo agli attuali affidatari di ottenere proroghe dei contratti in corso, a danno della concorrenza e del mercato. L'obiettivo della proposta normativa, che ha un ambito di applicazione limitato temporalmente è, dunque, quello di assicurare, nel perdurante stato di crisi legati all'aumento eccezionali dei prezzi delle materie prime, un ragionevole temperamento fra l'interesse pubblico alla continuità dei contratti affidati e alla celere definizione delle procedure in corso, con conseguenti effetti pro-concorrenziali, e gli interessi privati sottesi ad un'esecuzione economicamente sostenibile dei contratti pubblici, il tutto senza maggiori oneri a carico delle Stazioni Appaltanti.

Quanto a tale ultimo aspetto, la misura in esame consente di garantire la sostenibilità economica dei contratti pubblici, modificando esclusivamente la quantità delle prestazioni richieste e in assenza di un incremento dei corrispettivi. Il meccanismo di adeguamento, pertanto, non grava sulla finanza pubblica e non contrasta con la disciplina prevista dai Trattati europei in materia di aiuti di Stato.

● **INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 34 ter (Ulteriori misure in materia di finanziamenti a favore del settore del trasporto pubblico locale per il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19)**

Dopo l'art. 34-bis è inserito il seguente:

“34ter - Ulteriori misure in materia di finanziamenti a favore del settore del trasporto pubblico locale per il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19

1. Alla fine del comma 6, art. 51, del Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono aggiunte le parole: “... e nell’anno 2022 per le finalità previste dall’articolo 1, comma 816, della L. 178 del 30 dicembre 2020”.

2. Alla fine del comma 2bis, art. 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte le parole: “Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal D.L. n. 4 del 27.01.2022 e dal D.L. 50 del 17 maggio 2022, non andranno versati all’entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022”.

Relazione

La proposta emendativa relativa al comma 1 prevede che le risorse non utilizzate dello stanziamento complessivo destinato ai servizi aggiuntivi esercitati nel 2021 possano essere destinate non solo, come previsto dall’attuale comma 6 dell’art. 51, per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (compensazione dei minori introiti tariffari 2021 e 2022) ma anche alle finalità previste dall’articolo 1, comma 816, della L. 178 30 dicembre 2020 (servizi aggiuntivi 2022) che non hanno avuto l’integrale copertura in ragione delle istanze presentate dalle Regioni nonché per eventuali rettifiche a seguito dei dati comunicati dalle aziende.

La proposta relativa al comma 2 prevede che le risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dall’art. 24 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 e dall’art. 36 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, restino nella disponibilità delle Regioni per la compensazione dei minori introiti tariffari dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

● **ARTICOLO 40 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria**

All’articolo 40 aggiungere il comma 5bis:

All’art. 5 octies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.» dopo le parole “L’agente della riscossione” inserire le seguenti “*e le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001*”.

Dopo le parole “alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione” inserire le parole “*e al competente ufficio della Pubblica Amministrazione soccombente*”

Sostituire le parole “indicata nel relativo sito internet istituzionale” con le parole “*indicati nei relativi siti internet istituzionali*”

Relazione

L'emendamento ha la finalità di estendere alle Pubbliche amministrazioni le modalità di pagamento delle spese di giudizio già introdotte per Agenzia Entrate Riscossione dal decreto-legge 146 del 2021. Si rende opportuna la medesima regolamentazione, per le medesime fattispecie, anche per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per gli enti impositori. Infatti, la norma che si intende estendere anche alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 D.Lgs.165/2001, ha previsto che per l'Agente della Riscossione, il termine per il pagamento, di 120 giorni, delle spese di giudizio per soccombenza decorre dalla data di istanza contenente l'indicazione dell'IBAN.

Tale situazione comporta che mentre per l'Agente della Riscossione il termine inizia a decorrere dal momento dell'istanza completa di tutti gli elementi per poter procedere al pagamento, per l'Ente soccombente tale termine decorre dalla data di notifica della sentenza non rilevando la circostanza che alcuni legali non comunichino i dati necessari ai pagamenti, con rischio di avvio di procedure esecutive per l'Amministrazione.

• **ARTICOLO 41 - Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile**

Art.41 comma 1

Alla fine, dell'art. 41, comma 1, lett. b) sono aggiunte le seguenti parole *“Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;”*

All'art. 41, comma 1, dopo la lett. b) è aggiunta la seguente:

“b bis): all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.»”.

Relazione

La presente proposta di emendamento si pone in continuità con le finalità dell'art. 41 del decreto in parola, ossia la promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, avuto particolare riguardo alla promozione dell'utilizzo dell'idrogeno verde e rinnovabile nel settore dei trasporti.

In particolare, le modifiche proposte si rendono necessarie nell'ottica di garantire maggior chiarezza e certezza agli operatori nel settore dei trasporti (e agli enti competenti in materia ambientale) dell'ambito di applicazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di cui, rispettivamente, agli allegati II e VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di realizzazione e esercizio di impianti di produzione di idrogeno verde e rinnovabile destinati al trasporto e, pertanto, non destinati all'industria chimica propriamente intesa.

A tal fine, per un verso, l'aggiunta delle ulteriori modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone quale previsione di chiusura dell'esistente categoria degli “impianti chimici integrati” soggetti al procedimento di VIA, con lo scopo di chiarire l'esclusione da tale fattispecie (e, conseguentemente, dal campo di applicazione della procedura di VIA a questi connessa) degli impianti di produzione di idrogeno verde e rinnovabile non “integrati”, ma destinati al trasporto.

Per altro verso, l'aggiunta delle modifiche all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui alla lettera b) bis, si pone ancora una volta quale previsione di chiusura e chiarimento dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale e del relativo requisito della “scala industriale”, in coerenza con la disciplina autorizzativa di favore degli elettrolizzatori di piccola taglia prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”

• ARTICOLO 42 - Interventi di Rinaturazione dell'area del Po

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

- 1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.*
- 2. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.*
- 3. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.*
- 4. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.*
- 5. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*
- 6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo*
- 7. prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 marzo 2017 n. 75.*
- 8. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.*

Relazione

Per quanto concerne il comma 1 ove si riporta: “Gli interventi [...] producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici”, si specifica che il progetto approvato dell'opera, che produce l'effetto di variante urbanistica, viene tempestivamente trasmesso, con il relativo elaborato planimetrico, ai comuni, i quali provvedono al recepimento grafico nello strumento urbanistico e alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto. I comuni non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Eventuali

autorizzazioni di interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera sono nulle; Il comma 2 specifica che in materia di revoca del provvedimento, (art. 21 quinquies L. 241/90 smi) i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

Al comma 3, ove si fa riferimento alla facoltà di AIPo di utilizzare il proprio prezzario ufficiale, si rimarca come l'Agenzia lavori su un contesto interregionale le cui opere si distribuiscono sull'intero reticolo idrografico del Po e l'adozione di un proprio prezzario è indispensabile al fine di garantire i principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica Amministrazione. Si pensi al paradosso di dovere appaltare, come unico soggetto attuatore, opere aventi due o più prezzari regionali di riferimento per la medesima voce di prezzo (esempio: lo scavo, il nolo di una macchina operatrice etc..) che potrebbero comportare differenze in cantieri posti a pochi chilometri di distanza pur se in Regioni diverse.

In merito ai commi 4,5,6, e per le finalità indicate all'art. 8 comma 3, del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, si ritiene di integrare l'articolo come segue: "al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di progetti PNRR e rilevanti impegni ad essi connessi, AIPo può incrementare la variabile dei fondi per la contrattazione integrativa del personale in servizio e personale dirigenziale in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa per il personale". Ciò al fine di compensare, ancorché parzialmente, il maggior carico di lavoro derivante dalle nuove ed aggiuntive attività assegnate dal PNRR ad A.I.Po. È altresì prevista la possibilità di erogare l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50 del 2016 s.m.i. anche al personale di qualifica dirigenziale per i progetti PNRR, sempre le medesime motivazioni.

Per quanto previsto al comma 7, AIPo ha facoltà di assumere personale dal 2023 al 2026 al fine di garantire l'efficienza e azioni immediate per realizzare progetti finanziati dal PNRR, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over, secondo anche quanto disciplinato dall'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 e ss.mm.ii. La norma si applica già per le regioni e per gli enti territoriali.

● **ARTICOLO 44 - Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR - INSERIMENTO NUOVO COMMA 3**

Art, 44 (Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR), l'ulteriore comma 3, contenente la seguente previsione:

"Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti".

Relazione

Al comma 3, in riferimento alla dotazione di assistenza tecnica, al fine di ampliarne l'utilizzo è apportata la modificazione che consente alle Regioni, alle Province, nonché agli Enti locali di essere destinatari delle risorse di assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti PNRR.

● **ARTICOLO 45 – Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la gestione del fondo per il Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico - INSERIMENTO NUOVO COMMA 2 bis**

1. All'articolo 45 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della

legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Relazione

Misure urgenti per la semplificazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. - Miglioramento qualità dell'aria

La norma mira a finanziare nuovi interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici con particolare impatto sull'emergenza energetica.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano, pur facendo leva sulle fonti alternative energetiche, prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi in presenza della guerra Russa –Ucraina non è più adeguato all'accelerazione necessaria ad incrementare gli investimenti in fonti rinnovabili.

L'emendamento prevede che una quota del 40% delle risorse stanziata nel *fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*, quota calcolata in proporzione alla popolazione residente nelle Regioni del Bacino del Po, sia destinata a rifinanziare il fondo dell'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area con particolare attenzione a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica, la copertura finanziaria è prevista a carico di risorse già stanziata nel bilancio dello Stato, anzi, per l'importo assegnato non graveranno sul fondo gli oneri di gestione previsti al comma 2 dell'articolo 45 del presente decreto.

L'emendamento mira ad accelerare la spesa in quanto interventi e piani sono già stati definiti con Accordo fra Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica e le Regioni interessate al contrario di quanto prevede il comma 498 che indica la necessità prima di appositi decreti da definirsi di concerto con ben 6 ministeri (*decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo*) per le modalità e criteri di utilizzo del fondo quindi anche di specifici *“bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”*.

Anche la relazione illustrativa della legge 234/2021 evidenziava che per la procedura di infrazione aperta del «Bacino del Po», *«il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con*

la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.

Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Si ricordano l'impegno del Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR che considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza *“di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.”* oltreché la volontà espressa nella risoluzione alla NADEF21 di proseguire nell'attuazione del *Green New Deal*, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria (che finora è stata stimata nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

La Commissione europea con la Comunicazione del 22 dicembre sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 gennaio 2023 (serie C 2) ha approvato nuove modalità di calcolo per garantire un effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio disposto dall'Unione europea nei casi in cui gli Stati membri non rispettino il diritto Ue e spingerli, alla tempestiva attuazione delle sentenze.

La nuova modalità porta a un importante cambiamento nel calcolo dell'importo delle sanzioni previste dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui uno Stato membro non adotti le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte o non comunichi le misure di attuazione. Bruxelles, con il nuovo testo, accantona il parametro sinora utilizzato del peso istituzionale dello Stato membro interessato, per il criterio basato sul prodotto interno lordo in rapporto alla popolazione nel 2020.

La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare per ogni giorno di ritardo dalla sentenza della Corte con la quale è accertata l'infrazione, si calcola moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e di durata; il risultato è moltiplicato per un fattore fisso specificato per ogni Stato membro (“fattore n”, con funzione dissuasiva) che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda questo fattore l'Italia passa da 2,91 a 3,41. Un cambiamento che porta, a importi più elevati per gli Stati più “forti”. Per quanto riguarda la somma forfettaria di riferimento è di 2.800.000 euro sulla quale sono poi calcolate quelle minime riferite a ciascun Paese. Anche in questo caso ci sarà un innalzamento delle sanzioni: se nel 2021, per l'Italia la somma forfettaria minima era di 7.596.000 euro, con la nuova tabella passa a 9.548.000 euro.

I nuovi criteri saranno applicati a tutti i ricorsi avviati dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro in base all'articolo 260 del Trattato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e, quindi, dal 5 gennaio 2023.

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

● **ARTICOLO 47 – Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo - MODIFICHE AL COMMA 3**

Si propone l'inserimento all'art. 47, comma 3 lettera c) delle seguenti modificazioni:

Alla quinta riga, dopo le parole "Il rilascio dell'autorizzazione" le parole "*comprende il provvedimento di VIA e*" sono eliminate.

Alla quattordicesima riga, dopo le parole "centocinquanta giorni." è sono inserite le frasi "*Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art. 27 del D.Lgs 152/2006.*"

L'ultimo periodo "Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale" è sostituito dal seguente "*Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina*"

Relazione

Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Al comma 3 lettera c), prevedere che il procedimento di Autorizzazione Unica (AU) debba acquisire la VIA entro 150 giorni significa condannare al diniego tutte le istanze di AU, poiché nessuna istanza riesce a conseguire la VIA con quei tempi.

Al riguardo, la soluzione che è stata studiata e messa in campo faticosamente negli ultimi cinque anni è stata quella del provvedimento autorizzativo unico (PAUR), in cui si uniscono VIA e Autorizzazione. Tale soluzione va casomai rafforzata e migliorata.

● **ARTICOLO 49 - Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici**

a. Modifiche al comma 1

Si propone di inserire all'art. 49, comma 1 il seguente paragrafo:

"Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la pesca dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atti alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso."

b. Modifiche al comma 1 lettera b) le seguenti modificazioni e soppressione comma 3:

Al comma 1, lett. b), Nella frase “Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444” la lettera A) è eliminata

Il comma 3 è soppresso.

Relazione

La proposta emendativa punta all'eliminazione di una immotivata (considerata la scarsa producibilità ricavabile da tali impianti) compromissione dei centri storici, che sono un valore culturale ed economico del nostro Paese. Si chiede, ove possibile, di eliminare il comma 3, in quanto la fattispecie di agrivoltaico descritta non concorda con le "Linee guida per l'agrivoltaico" del MASE e, inoltre, è ambigua e quindi foriera di contenziosi. La definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 potrebbe essere la sede per creare in modo approfondito ulteriori spazi per l'agrivoltaico (che richiede discipline di dettaglio). Si rileva comunque che nella frase del comma 3 “a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili”, il valore di altezza dovrebbe essere di almeno 3 metri, altrimenti la gran parte delle ordinarie pratiche di meccanizzazione agraria per le maggiori coltivazioni agrarie nazionali sarebbe di fatto impedita. Manca inoltre il parametro (presente nelle citate Linee guida) di Superficie minima per l'attività agricola, pari a $S_{agricola} \geq 0,7 \times S_{tot}$.

c. Modifiche al comma 3 le seguenti modificazioni:

Si propone di eliminare “All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1” sostituendo con “*All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 53, dopo il comma 5*”

Si propone dopo le parole “(...) Gli impianti” di eliminare “fotovoltaici” sostituendoli con “*agrivoltaici*” (...).

Si propone dopo le parole “(...) società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica” di eliminare “alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli” e di sostituirle con “*in cui agli stessi imprenditori agricoli*”.

Si propone dopo le parole “(...) gestione imprenditoriale” di inserire “*ordinaria e straordinaria*” (...)

Si propone dopo le parole “salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono” di eliminare “le seguenti condizioni” e di inserire “*le condizioni e i requisiti indicati dalle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal Ministero della Transizione Ecologica”*”.

Si propone dopo le parole “a) i pannelli solari” di inserire “*non devono causare cali produttivi alle coltivazioni, sono posti in affiancamento alle coltivazioni secondo le diverse combinazioni tecniche possibili*” e di eliminare “sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo” (...)

Si propone dopo le parole “b) (...) parziale o mobile delle coltivazioni di eliminare “sottostanti” (...) e dopo il paragrafo b) inserire “*c) che la superficie totale dei pannelli installati non superi il 20% della superficie aziendale.*”

Si propone dopo le parole “(...) L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.” di inserire *“L’installazione e la permanenza degli impianti sono subordinati all’esercizio di attività agricole in assenza delle quali si dovrà procedere alla rimozione degli stessi. La % massima di occupazione di superficie agricola è pari all’1%, sia a livello nazionale che regionale.”*

Relazione

Occorre chiarire se, in assenza dell’individuazione delle aree idonee, l’articolo non viene applicato oppure se è da intendere che si applica (e quindi si consente l’installazione di impianti) nelle aree idonee individuate attraverso la zonizzazione “temporanea” di cui all’art. 20 comma c-ter, per cui è necessario stabilire una % massima di occupazione di suolo agricolo (limiti che in fase di prime valutazioni tecniche propedeutiche alla definizione dei decreti, ministeriali di cui al c.1 art. 20 del Dlgs 199/2021 lo stesso Ministero (MASE) aveva ritenuto opportuno proporre tra lo 0,5% e l’1%). Occorre se si intende disciplinare unicamente l’installazione di impianti “agrivoltaici (e non fotovoltaici generici!), rendendolo esplicito.

Andrebbe verificata la coerenza con il quadro giuridico vigente dal momento che gli impianti vengono definiti come “manufatti strumentali all’attività agricola” e “liberamente installabili” quindi in assenza di autorizzazioni e/o altri atti di assenso. Inoltre, la liberalizzazione proposta all’installazione degli impianti è senza alcun limite di potenza installata.

Il comma in questione non appare chiaro negli aspetti che invece mira a semplificare. Il testo parla di libera installazione di pannelli o “manufatti strumentali all’attività agricola” che porta a ritenere che tra attività agricola e produzione di energia vi sia una sinergia e che i manufatti comportino una strumentalità rispetto all’attività agricola. Ma se l’installazione deve essere autorizzata dal proprietario con un contratto oneroso significa che si presuppone che le due attività siano disgiunte: quella di energia e quella agricola; la prima strumentale all’altra ma gestita da un soggetto terzo che vende l’energia e stipula un contratto per il diritto di superficie su cui sorge l’impianto.

Sembra si liberalizzi di fatto l’installazione di pannelli in consociazione con le colture agricole.

Unico vincolo l’altezza di due metri dal suolo che può facilmente condurre ad un massiccio consumo di suolo agricolo o a riduzioni importanti di produzione agricola o anche a interventi di natura speculativa. La consociazione di fotovoltaico e produzione agricola ha, ancora oggi, pochi casi concreti in cui sia documentato che la convivenza tra le produzioni di energia e di cibo non comporti un calo di quest’ultimo. Nei pochi casi noti, si è comunque verificato che il compromesso porta un calo di produzione agricola, il che pone l’interrogativo di quale sia la percentuale che si considera accettabile, come la si misura ecc. Lo sforzo semplificatorio non deve essere la porta per una occupazione incondizionata di terreni agricoli, perché comunque l’Italia è importatrice dall’estero, oltre che di energia, anche di svariate produzioni primarie.

Peraltro, tali interventi devono comunque essere realizzati, “tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” come previsto espressamente dall’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

Con riferimento alle proposte, occorre specificare se l’agricoltore è colui che realizza l’impianto agrivoltaico, va salvaguardata la produzione di alimenti e la richiesta di posa di pannelli agrivoltaici dovrebbe essere accompagnata, quanto meno, da una relazione tecnica sul condizionamento agronomico dell’impianto sovrastante la coltura o le colture. Andrebbero salvaguardate le aree con coltivazioni a qualità regolamentata, come quelle a Denominazione di Origine o Biologiche.

Andrebbero previste clausole di salvaguardia a tutela della produzione di cibo per gli impianti che abbandonino o trascurino la coltivazione, anche istituendo un regime sanzionatorio.

Occorre chiarire cosa si intende per “partecipazione congiunta” in quanto non garantisce che il potere decisionale sia in mano agli imprenditori agricoli garantendo la prosecuzione dell’attività agricola. RICHIAMARE la necessità di realizzare “sistemi di monitoraggio” sulla base delle Linee guida del CREA-GSE. Le linee guida del MITE indicano diversi requisiti che gli impianti agrivoltaici devono possedere (sotto riportati). In particolare, i requisiti A) e B) sono quelli considerati minimi mentre è specificato che per l’accesso ai contributi del PNRR è necessario il rispetto di tutti i requisiti (il sistema di monitoraggio il requisito D). Il requisito A) prevede che si stabilisca una superficie minima dedicata all’attività agricola e un rapporto massimo tra la superficie dei moduli e quella agricola; il requisito B) prevede tra l’altro il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP.

Risulta necessario quindi indicare come condizioni il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla LINEE GUIDA onde tutelare la produzione agricola.

Occorre garantire adeguate tutele a salvaguardia delle attuali produzioni agricole, al fine di evitare l’esercizio di attività agricole “di facciata” utili unicamente a giustificare gli impianti fotovoltaici.

● **ARTICOLO 52 - Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale**

a. Si propone di inserire al comma 3 dell’art. 52, la seguente modificazione:

Al comma 3, con riferimento agli oneri derivanti dal comma 2, le parole “mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.” sono sostituite da “*a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”.

Relazione

Il comma 2 prevede un’assegnazione di €250.000.000,00 per gli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La localizzazione dell’intervento (Roma) determina una riduzione della disponibilità del FSC 21-27 assegnato al territorio regionale del Lazio.

b. Disposizioni relative alla società Arexpo S.p.A

All’articolo 52 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell’art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell’assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all’art. 2437 bis c.c.”

Relazione

L’emendamento proposto si pone a completamento di quanto previsto al comma 5 dell’art.52 e mira a riscontrare la necessità di riconoscere al socio Regione Lombardia un privilegio nella distribuzione degli (eventuali) utili generati dalla Società. Ciò in ragione del supporto economico che il predetto

Ente ha svolto a favore della medesima Società sia attraverso contributi straordinari sotto forma di finanziamento del socio (nel sostenere, ad esempio, le attività del c.d. Fast Post Expo, nel 2016), sia mediante interventi finanziari da parte della sua società finanziaria *in house*, Finlombarda S.p.A. (che si è accollata parte del debito “storico” della Società legato all’acquisto dei terreni per l’Esposizione Universale del 2015, con l’applicazione di un tasso di interesse agevolato a favore della Società), sia attraverso l’approvazione di previsioni normative per il contributo regionale alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale e territoriale previste dal progetto MIND, non finanziate da altro contributo pubblico, per sostenere lo sviluppo a lungo termine dell’area sulla quale si è svolta l’Esposizione Universale del 2015 (si veda in proposito l’art. 7, comma 1 della legge regionale Lombardia 8 agosto 2022, n. 17 (“Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali”).

L’attribuzione di tale privilegio consentirà anche di assolvere alla facoltà prevista dall’art. 7, comma 3 della legge regionale Lombardia 8 agosto 2022, n. 17 citata, che prevede che “Regione Lombardia e Arexpo S.p.A., entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, possono concordare una contribuzione da parte di Arexpo S.p.A. alla realizzazione delle politiche regionali per lo sviluppo economico”.

Si segnala che la previsione in questione è coerente con i diritti e le prerogative dei soci della Società, rinviando la puntuale declinazione dei termini della conversione azionaria qui prevista all’Assemblea dei Soci nell’ambito del procedimento di modifica dello Statuto sociale, con salvaguardia, altresì, dell’ordinario diritto di recesso per i soci non consenzienti.

L’emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che il privilegio di Regione Lombardia sul riparto degli utili sociali consentirà a tale socio di avvalersi prioritariamente dell’effetto moltiplicatore dallo stesso generato in forza dei contributi finanziari dal medesimo approntati e disposti individualmente a favore della Società.

• **ARTICOLO 54 - Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC – MODIFICA AL COMMA 1**

Con riferimento al comma 1 “In complementarietà con l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero, al fine di assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo ~~2021~~ 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027”.

Relazione

Si segnala un refuso al comma 1 dell’art. 54 in riferimento al periodo di programmazione che è il 2023-2027 e non 2021-2027 come riportato nel testo: “(...) al fine di assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 (...)”

Roma, 8 marzo 2023.